

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 618**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante definizione  
delle classi di laurea magistrale

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 febbraio 2006)**

---



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **APPUNTO ILLUSTRATIVO**

I decreti ministeriali allegati disciplinano gli ordinamenti dei corsi di studio delle classi di laurea, di laurea magistrale e delle lauree magistrali sanitarie, in attuazione della riforma degli ordinamenti universitari attuata con il DM 22 ottobre 2004, n. 270.

In particolare l'articolo 10 del predetto regolamento prevede che i decreti ministeriali attuativi individuano per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

In relazione a tali attività i decreti determinano per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa di base e caratterizzante in misura non superiore al 50 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. La scelta operata dal DM 270 del 2004 è stata infatti quella di vincolare un numero di crediti inferiore, rispetto a quanto previsto dal DM 509 del 1999, ma in modo più stringente e con riferimento alle attività di base e caratterizzanti le classi, al fine di assicurare che ciascun corso attivato nella stessa classe attribuisca sempre agli insegnamenti di base un adeguato numero di crediti. I corsi di studio attivati dalle università in attuazione del DM 509 del 1999 e dei relativi decreti attuativi, infatti, spesso prevedevano un eccessivo numero di insegnamenti a tutto discapito degli insegnamenti di base.

I decreti predisposti tengono conto dei pareri espressi dalla CRUI, dal CUN e dal CNSU.

Dai predetti pareri, ed in particolare da quelli espressi dal CNSU, sono emerse le seguenti esigenze:

- assicurare una solida preparazione di base;
- assicurare la mobilità degli studenti all'interno dell'ateneo e tra atenei diversi;
- garantire corsi di studio sostenibili, evitando un numero eccessivo di esami per anno di corso.

Al fine di soddisfare le esigenze manifestate soprattutto dagli studenti, ed in attuazione dello spirito della riforma, i decreti prevedono che :



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- i regolamenti didattici di ateneo concentrano i crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti, assicurando una solida preparazione di base ed evitando la dispersione dell'impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti (art. 3 comma 3 bis);
- relativamente al trasferimento degli studenti, all'interno dell'Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti, assicurando così il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati nella stessa classe;
- le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, prevedendo comunque, per ciascun anno di corso, un numero di esami non superiore a dieci, e per ciascun esame un numero di crediti non inferiore a sei..

L'avvio dei nuovi corsi è previsto a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008. Le università dovranno assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti disciplinando, altresì, la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai nuovi corsi.



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.43 ;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Pubblicato nella G.U. n. 277 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11;

VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il DM 18 marzo 2005 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 5 aprile 2005);

VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea;

VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alla Banca dati offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;

VISTO il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli Tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai presidenti delle Conferenze dei Presidi delle facoltà interessate e dai Presidenti degli Ordini professionali interessati;

PRESO ATTO, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

SENTITA la CRUI per quanto riguarda il termine di cui all' art.13, comma 2 del DM 270/2004 ;

RITENUTO che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;

RITENUTO di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell'allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli Tecnici in considerazione della generale rappresentatività dei relativi interessi pubblici;



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

RITENUTO di accogliere le osservazioni del CUN con particolare riferimento allo stralcio dell'elencazione delle professioni ISTAT nelle declaratorie delle classi, per quanto riguarda anche l'elencazione di tutti i settori scientifico disciplinari dell'area matematica per la formazione istituzionale di base e la conferma del doppio canale di formazione della classe LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura, nonché di accogliere le osservazioni di carattere integrativo o correttivo di settori scientifico disciplinari per talune classi, in funzione di una più puntuale definizione delle competenze essenziali per il perseguimento di specifici obiettivi formativi;

VISTI i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), dell'1/2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;

RITENUTO di accogliere integralmente le richieste formulate dal CNSU nei predetti pareri;

VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il \_\_\_\_\_;

CONSIDERATO che tra le classi dei corsi di laurea magistrale, di cui all'allegato, sono ricompresi i corsi di laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina e chirurgia (classe LM-41), in medicina veterinaria (classe LM-42), in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), regolati da direttive dell'Unione Europea, che non prevedono per tali corsi titoli universitari di primo livello;

RITENUTA altresì l'opportunità di confermare per la classe LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 la possibilità per le università di attivare il corso di studio di Architettura e Ingegneria edile-architettura, regolato da normative dell'Unione Europea, sulla base di un percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale;

DECRETA



# *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## Art.1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale di cui all'allegato.
2. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. Le classi di laurea specialistiche di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 ( G.U. n. 17 del 23 gennaio 2001) sono soppresse e sostituite da quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Art.2

1. I corsi di laurea magistrale si svolgono nelle facoltà.
2. I singoli corsi di laurea magistrale possono essere realizzati anche con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.



# *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## Art.3

1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, indicando, limitatamente a quelle previste nel comma 4 dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare a settori scientifico-disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Per quanto riguarda le attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
- 3 bis. I regolamenti didattici di ateneo concentrano i crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti, assicurando una solida preparazione di base ed evitando la dispersione dell'impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti.
4. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui, per i corsi di laurea magistrali delle classi linguistiche, la tesi è redatta in lingua straniera.
5. Nel definire gli ordinamenti didattici, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti, all'interno dell'Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Art.5

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Art. 6

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale corrispondono a 25 ore di impegno per studente.



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### Art.7

1. Le università rilasciano il titolo di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Art 8

1. Ai sensi dell' articolo 13, commi 5 e 6 , del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 , le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

*. Il Ministro*



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree magistrali

LM-1	ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA
LM-2	ARCHEOLOGIA
LM-3	ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
LM-4	ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA *
LM-5	ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA
LM-6	BIOLOGIA
LM-7	BIOTECNOLOGIE AGRARIE
LM-8	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
LM-9	BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE
LM-10	CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
LM-11	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
LM-12	DESIGN
LM-13	FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE
LM-14	FILOLOGIA MODERNA
LM-15	FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA
LM-16	FINANZA
LM-17	FISICA
LM-18	INFORMATICA
LM-19	INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI
LM-20	INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
LM-21	INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-22	INGEGNERIA CHIMICA
LM-23	INGEGNERIA CIVILE
LM-24	INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25	INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
LM-26	INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27	INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-28	INGEGNERIA ELETTRICA
LM-29	INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-30	INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
LM-31	INGEGNERIA GESTIONALE
LM-32	INGEGNERIA INFORMATICA



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- LM-33 INGEGNERIA MECCANICA
- LM-34 INGEGNERIA NAVALE
- LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
- LM-36 LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA
- LM-37 LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE
- LM-38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- LM-39 LINGUISTICA
- LM-40 MATEMATICA
- LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA
- LM-42 MEDICINA VETERINARIA
- LM-43 METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE
- LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA
- LM-45 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI
- LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
- LM-47 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITÀ MOTORIE
- LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE
- LM-49 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI
- LM-50 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI
- LM-51 PSICOLOGIA
- LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI
- LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
- LM-54 SCIENZE CHIMICHE
- LM-55 SCIENZE COGNITIVE
- LM-56 SCIENZE DELL'ECONOMIA
- LM-57 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA
- LM-58 SCIENZE DELL'UNIVERSO
- LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ
- LM-60 SCIENZE DELLA NATURA
- LM-61 SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA
- LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA
- LM-63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- LM-64 SCIENZE DELLE RELIGIONI
- LM-65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE
- LM-66 SICUREZZA INFORMATICA
- LM-67 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

LM-68	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT
LM-69	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LM-70	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
LM-71	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE
LM-72	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE (80/M)
LM-73	SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
LM-74	SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
LM-75	SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-76	SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA
LM-77	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
LM-78	SCIENZE FILOSOFICHE
LM-79	SCIENZE GEOFISICHE
LM-80	SCIENZE GEOGRAFICHE
LM-81	SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
LM-82	SCIENZE STATISTICHE
LM-83	SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE
LM-84	SCIENZE STORICHE
LM-85	SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE
LM-86	SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI
LM-87	SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
LM-88	SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
LM-89	STORIA DELL'ARTE
LM-90	STUDI EUROPEI
LM-91	TECNICHE E METODI PER LA SOCIETA DELL'INFORMAZIONE
LM-92	TEORIE DELLA COMUNICAZIONE
LM-93	TEORIE E METODOLOGIE DELL'E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION
LM-94	TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO